

ORGANISMO PROVINCIALE OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PROVINCIALE *DPCM 21 DICEMBRE 2007, ART. 2, COMMA 3*

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Compiti dell'Organismo Provinciale
- Art. 3 Coordinamento delle attività dell'Organismo Provinciale
- Art. 4 Composizione dell'Organismo Provinciale
- Art. 5 Attività di supporto, raccordo e segreteria
- Art. 6 Riunioni dell'Organismo Provinciale
- Art. 7 Convocazione delle riunioni
- Art. 8 Verbali delle riunioni
- Art. 9 Compensi e rimborsi

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento definisce le regole di funzionamento dell'Organismo Provinciale OGLIASTRA in conformità alle disposizioni stabilite dal DPCM 21 dicembre 2007 art. 2, comma 3 e dall'art. 13, c.4, del D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge con la L. 17 dicembre 2021, n. 215 e sulla scorta di quanto stabilito nelle Linee di Indirizzo per il Regolamento Tipo degli Organismi Provinciali, approvate all'unanimità dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/2008 nella seduta del 27 gennaio 2022.

Resta fermo che qualora vengano apportati aggiornamenti alle suddette Linee di indirizzo - a seguito di eventuali indirizzi nazionali e delle modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007 previste dall'art. 13, c. 1, lett. c) punto 3) della L. 17 dicembre 2021, n. 215 (che ha sostituito il comma 4 dell'art. 13 del D.Lgs. 81/2008) - saranno conseguentemente apportati i relativi aggiornamenti al presente Regolamento.

Art. 2 - Compiti dell'Organismo Provinciale

L'Organismo Provinciale attua, a livello del territorio di propria competenza, le azioni pianificate dall'Ufficio Operativo costituito a livello regionale, che indirizza gli Organismi secondo le priorità indicate dal predetto Comitato; in particolare l'Organismo attua i Piani Operativi Integrati di vigilanza e prevenzione definiti dall'Ufficio Operativo del Comitato e adottati dal Comitato Regionale di Coordinamento ed eventualmente le attività specifiche emergenti dalle esigenze territoriali.

Le attività svolte dall'Organismo Provinciale devono essere rendicontate semestralmente - da parte del Presidente dell'Organismo Provinciale - all'Ufficio Operativo e al Comitato Regionale di Coordinamento nell'ambito del monitoraggio effettuato per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Art.3 - Coordinamento delle attività dell'Organismo Provinciale

Il Direttore dello SPRESAL OGLIASTRA e il Direttore dell'ITL di NUORO promuovono e coordinano, sul piano operativo, l'attività dell'Organismo Provinciale.

I Direttori SPreSAL/ITL si alterneranno ogni ANNUALITA' nel coordinamento delle attività dell'Organismo Provinciale assumendo, a turno, la veste di Presidente e di Vice Presidente.

Fino al 31.12.2022 la veste di Presidente dell'Organismo Provinciale verrà ricoperta dal Direttore dello SPreSAL e quella di Vice Presidente dal Direttore dell'ITL; nel 2023 la veste di Presidente dell'Organismo sarà ricoperta dal Direttore dell'ITL e quella di Vice Presidente dal Direttore dello SPreSAL, e così via.

L'Organismo Provinciale avrà sede a turno presso lo SPreSAL o l'ITL il cui Direttore riveste in quel determinato periodo la veste di Presidente.

Art. 4 - Composizione dell'Organismo Provinciale

L'Organismo Provinciale OGLIASTRA è composto - come stabilito dall'art. 2, c. 3, del DPCM 21 dicembre 2007 - dai rappresentanti (effettivo titolare e sostituto) del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) della ASL OGLIASTRA dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di NUORO, dell'INAIL (a cui sono attribuite le funzioni precedentemente svolte dall'ISPESL), dell'INPS e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il Direttore dello SPreSAL e il Direttore dell'ITL, qualora si renda necessario modificare i nominativi dei componenti dell'Organismo Provinciale, provvedono a richiedere, con nota a firma congiunta, le designazioni dei nuovi componenti rappresentanti delle altre amministrazioni/enti di cui all'art. 2, c. 3 del DPCM 21 dicembre 2007. Per ogni amministrazione ed ente coinvolto, oltre al componente effettivo titolare, dovrà essere designato anche il sostituto che parteciperà alle riunioni in caso di impedimento del titolare e che dovrà ugualmente avere la funzione di rappresentanza per conto dell'amministrazione od ente di appartenenza.

La composizione dell'Organismo Provinciale così modificata sarà oggetto di apposita Intesa ASL-ITL. Copia dell'Intesa dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Ufficio Operativo e al Comitato.

Art. 5 - Attività di supporto, raccordo e segreteria

Lo SPreSAL OGLIASTRA e l'ITL di NUORO assicurano all'Organismo Provinciale, a turno, l'attività di supporto e di raccordo con l'Ufficio Operativo del Comitato, nonché le attività di segreteria mediante la segreteria della Presidenza.

Art. 6 - Riunioni dell'Organismo Provinciale

L'Organismo Provinciale si riunisce almeno ogni sei mesi su iniziativa del Direttore SPreSAL e/o del Direttore dell'ITL che ne promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza e che dovranno, tra l'altro, concordare preventivamente la data, l'ora e l'ordine del giorno delle sedute ed evitare - mediante appositi accordi - sovrapposizioni di date con le riunioni degli altri Organismi Provinciali facenti capo alla stessa vecchia provincia, in quanto vari componenti (quali Vigili del Fuoco e INPS) sono articolati secondo le precedenti 4 province.

Art. 7 - Convocazione delle riunioni

L'avviso di convocazione, a firma del Presidente dell'Organismo Provinciale, contenente l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione nonché l'Ordine del giorno, deve essere comunicato per iscritto a tutti i componenti almeno otto giorni lavorativi precedenti a quello stabilito per la riunione anche a mezzo e-mail.

La riunione è considerata valida se presente almeno la metà + 1 dei componenti.

L'Organismo Provinciale è convocato in seduta straordinaria ad iniziativa del Presidente che coordina le attività ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest'ultima fattispecie, l'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i componenti almeno 48 ore prima della data stabilita per la riunione.

Art. 8 - Verbali delle riunioni

A seguito di ogni riunione dell'Organismo Provinciale verrà redatto apposito verbale con le decisioni assunte, da redigere da parte della segreteria della Presidenza, che dovrà essere inviato ai componenti successivamente ad ogni riunione, entro 15 giorni lavorativi, e lasciando 8 giorni lavorativi di tempo per formulare eventuali osservazioni, e quindi approvato.

La segreteria della Presidenza dovrà trasmettere ciascun verbale approvato delle riunioni all'Ufficio Operativo e al Comitato.

Art. 9 - Compensi e rimborsi

Nessun beneficio economico a qualsiasi titolo è previsto per i componenti e/o partecipanti alle sedute degli Organismi Provinciali. Le eventuali spese di missione saranno a carico delle Amministrazioni di appartenenza, in quanto la partecipazione ai suddetti consessi è operata nelle vesti istituzionali di rappresentanti delle rispettive Amministrazioni.